

B) RATIFICA RELATIVE CONVENZIONI.

Il Direttore Generale sottopone a ratifica del Senato Accademico le seguenti Convenzioni di Tirocinio formativo e di orientamento stipulate fra l'Università di Messina (Ente promotore) ed i Soggetti ospitanti appresso elencati, secondo le modalità previste dalla sopracitata Direttiva Regionale:

n. All.	Documento	Soggetto ospitante
01	Convenzione	INNOVAZIONEDIGITALE SRL
02	Convenzione	CASELLI MOTORS SRL
03	Convenzione	GESTFIN CONSULTING S.r.l.
04	Convenzione	GF GROUP srl
05	Convenzione	HAUPT PHARMA SRL
06	Convenzione	CFS CONSULTING SRL
07	Convenzione	FORMULA 3 S.r.l.
08	Convenzione	FORMULA 3 S.p.A.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la comunicazione del Direttore Generale;

RILEVATO che le Convenzioni proposte sono conformi alla Direttiva Regionale del 25/07/2013 Prot. n.43881tuS1/2013 pubblicata presso il sito <http://www.regione.sicilia.it/lavoro/> e alla documentazione fornita dagli Uffici regionali;

all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla ratifica delle Convenzioni di tirocinio formativo citate in premessa, allegate quali parti integranti del presente deliberato.

La presente delibera viene approvata seduta stante.

Allegate n. 8 Convenzioni

Acc. n° L



Università degli Studi di Messina
C.A.R.E.C.I. - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa

Presidente: Prof. Michele Limosani
V. Consolato del Mare, 41 is. 317 - 98122 Messina
☎ 090 676 8261 - ☎ 090 676 8281 @ careci@unime.it www.careci.it

Università degli Studi di Messina
Amministrazione centrale - UNMECLE
Centro Attrazione Risorse Esterne e
Creazione d'Impresa (CARECI)
Prot. n. 48223 - Interno
del 26/09/2013
Tit./Cl. 5/6 - Fascicolo



Prof. Francesco De Domenico
Direttore Generale

e p.c.

Prof. Pietro Navarra
Magnifico Rettore

Prof. Emanuele Scribano
Prorettore Vicario

Dott.ssa Mary Ordile
Resp.le Area Organi collegiali,
Servizi amm.vi e documentali

LORO SEDI

OGGETTO: Attivazione *Tirocini formativi e di orientamento* - novità normative Direttiva Regione Siciliana 25.07.2013

Gentile Direttore,

come noto la Regione Siciliana ha adottato e da recente emanato la Direttiva in oggetto (vedi copia allegata) che, recependo le linee-guida indicate nell'accordo Stato-Regioni sancito nel gennaio u.s., annulla e sostituisce le precedenti disposizioni regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui il nostro Ateneo è ente promotore.

Tali esperienze di formazione nel mondo del lavoro, la cui durata non supera 6 mesi, sono destinate a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio (laurea di I livello - specialistica - a ciclo unico - master - dottorato di ricerca) entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono destinate a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità.

Le novità previste dalla Direttiva riguardano in particolare:

a) la corresponsione al tirocinante, da parte del soggetto ospitante pubblico ovvero privato, di una indennità per la partecipazione al tirocinio che, nel caso di soggetti ospitanti la cui sede legale è situata nel territorio siciliano, ammonta a 300 euro lordi mensili a fronte del raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo;

b) la richiesta di autorizzazione all'attivazione del tirocinio che l'Ateneo è tenuto a indirizzare al Centro per l'Impiego (CPI) territorialmente competente, da intendersi riferito alla sede di svolgimento del tirocinio;

c) il riferimento dei percorsi di formazione al Repertorio regionale dei profili professionali e



Università degli Studi di Messina
C.A.R.E.C.I. - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa

Presidente: Prof. Michele Limosani
V. Consolato del Mare, 41 is. 317 - 98122 Messina
☎ 090 676 8261 - ✉ 090 676 8261 @ careci@unime.it www.careci.it

formativi, da intendersi anch'esso riferito alla regione di svolgimento del tirocinio.

Da un recente incontro con i responsabili del CPI e dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina è emerso quanto segue:

- a) l'immediata operatività delle nuove disposizioni normative regionali che recepiscono le previsioni emanate in sede nazionale (Riforma Fornero del giugno 2012 - Linee guida adottate nell'Accordo Stato-Regioni di gennaio 2013);
- b) l'adozione della procedura indicata dagli Uffici regionali e l'utilizzo della specifica documentazione ivi allegata (modello di Convenzione e di progetto formativo, dichiarazione del Soggetto ospitante);
- c) l'adozione delle procedure e della modulistica previste in materia dalle rispettive regioni, nel caso di tirocini formativi attivati per i nostri laureati presso enti ospitanti la cui sede legale è situata fuori dal territorio siciliano.

Pertanto a far data dall'emanazione della Direttiva in oggetto il settore opera secondo quanto su esposto.

Ne consegue che nel caso dei soli tirocini formativi la Convenzione in uso approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo (sedute del 22 e 23 marzo 2013) non è più attuale mentre rimane valida nel caso di attivazione di tirocini professionalizzanti (obbligatori per l'accesso all'Esame di Stato previsto da alcune professioni ordinistiche - es.: psicologo) e di *stage* previsti dai corsi di master e di dottorato (svolti all'interno di un percorso formale di formazione) trattandosi di fattispecie che restano escluse dall'applicazione della recente Direttiva.

Alla luce di quanto esposto si sottopone alle Sue valutazioni l'opportunità di portare a conoscenza degli Organi accademici quanto sopra al fine di prendere atto della nuova documentazione applicabile.

In considerazione degli obiettivi operativi individuati dal Piano delle Performance e in vista di una più efficace gestione della complessiva attività si propone per le altre tipologie di convenzioni l'adozione di un unico modello semplificato corredato da specifico regolamento.


Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni, porgo distinti saluti.

Il Responsabile del settore Job Placement
d.ssa Donatella Vadalà

r.p.a.: D.ssa Donatella Vadalà



Acc. To 4° 2



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 43881/US1/2013

Palermo, 25/07/2013

OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013.

La Giunta Regionale, su conforme proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha deliberato, nel rispetto del termine previsto, il recepimento delle linee guida indicate nell'accordo Stato-Regioni sancito in data 24/01/2013, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 34 della legge 28/06/2012 n.92, da ritenersi propedeutiche ad una organica disciplina normativa dell'istituto, con ciò consentendo l'applicazione nella Regione Siciliana della misura di politica attiva, configurata dal tirocinio formativo, con modalità più flessibili rispetto alle regole introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 modificativa della legge 196/1997.

Appare necessario, pertanto, diramare la presente direttiva che annulla e sostituisce ogni precedente disposizione, con particolare riferimento alle circolari numero n.22/2002 e 21519/2011.

Il tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.


L'attivazione del tirocinio ed il relativo regolare svolgimento attengono ad un soggetto, da ritenersi terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, tenuto ad attuare precise regole scaturenti dalla convenzione espressamente stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato. Le modalità attuative vengono, invece, stabilite nel contesto di uno specifico progetto formativo sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante).

Nella convenzione viene individuato, dal soggetto promotore, un tutor che sarà responsabile dell'attività didattica e amministrativa.

Il soggetto ospitante provvederà alla nomina di un secondo tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo del tirocinio.

Il soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui all'art 9 bis D.L. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608 è tenuto ad inviare al Centro per l'Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato.

I Centri per l'Impiego provvederanno a trasmettere, mensilmente, attraverso le modalità informatiche che saranno successivamente precisate, i dati necessari al monitoraggio, al Servizio Centro per l'Impiego Provinciale di appartenenza.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Il Servizio VIII di questo Dipartimento provvederà, a sua volta, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, al monitoraggio in itinere del percorso e per le valutazioni ex post degli eventuali inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio.

Il soggetto promotore, anche di concerto con il soggetto ospitante, provvederà ad assicurare contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Si ritiene opportuno evidenziare che le tipologie di tirocinio attivabili sono le seguenti:

a) tirocini formativi e di orientamento.

Sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro.

b) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro.

Sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati od a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio dell'ammortizzatori sociali.

c) Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro.

Sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n°68/99, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n°381/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.L.vo 286/98.

d) Tirocini estivi di orientamento.

Sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici superiori sia che abbiano assolto l'obbligo scolastico sia che siano ancora all'obbligo di istruzione e formazione. Questa tipologia di tirocinio è attivabile esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Per ogni tipologia di tirocinio è prevista una durata massima comprensiva di eventuali proroghe:


a) non superiore a mesi 6 nel caso di cui al comma 1,lett.a);

b) non superiore e mesi 12 nel caso di cui al comma 1,lett.b);

c) non superiore a mesi 12 nel caso di cui al comma 1,lett.c) e con la possibile prosecuzione fino a 24 mesi per le ipotesi di disabilità ex DPCM del 13/01/2000

d) non superiore a mesi 3 nel caso di cui alla lett.d)

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti anche mediante associazione tra di essi:

- a) centri per l'impiego;
- b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.L.vo 276/2003;
- c) soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana;
- d) soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003;
- e) istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- f) istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
- g) Provveditorati agli studi;
- h) aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale.

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, su indicazione della Giunta di Governo potrà individuare ulteriori soggetti promotori dei tirocini formativi.

Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo.

In particolare il soggetto ospitante deve:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
- c) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non avere fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recati dall'art. 68 delle L.R. 9/2013.

La Regione, nell'ambito del quadro generale di incremento delle politiche attive del lavoro, promuove la qualificazione dei tirocini anche attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui all'allegato D.D.G.

L'esperienza di tirocinio sarà annotata sul libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1, lett.i), del D.L.vo 276/2003 a cura del soggetto promotore al raggiungimento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso.

Il centro per l'impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze

REPUBBLICA ITALIANA



Fondo Sociale Europeo

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

acquisite in relazione ad una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili e alla registrazione sul libretto formativo.

Al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante, una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo.

Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali, non viene corrisposta alcuna indennità.

L'indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, competenti per territorio, al fine di prevenire e sanzionare ogni forma di abuso svolgeranno attività di vigilanza sul corretto utilizzo dell'istituto comunicando le risultanze delle verifiche ai Servizi Centri per l'Impiego.


In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi.

Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto.

Per quanto non previsto dalla presente direttiva si fa rinvio alle linee guida di cui si allega copia.

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'IMPIEGO DELL'ORIENTAMENTO DEI SERVIZI E
DELLE ATTIVITA' FORMATIVE - IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
- VISTA la legge n. 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- VISTO il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144";
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la legge n. 30/03 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- VISTO il D.Lgs n. 276/03 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- VISTA la legge regionale n. 15/2004 "Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- VISTO il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", recante modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (art. 23);
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19";

STO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010;

CONSIDERATO che, nell'ambito della implementazione delle politiche attive del lavoro, deve ritenersi elemento qualificante per l'accesso e la permanenza nel mondo del lavoro la formazione professionale dei soggetti destinatari dell'intervento;

CONSIDERATA la inderogabile necessità di adottare il Repertorio Regionale dei profili professionali, contenente l'elenco delle figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo del territorio regionale;

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

Art. 1

E' adottato il Repertorio Regionale dei profili professionali della Regione Siciliana che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 2

Il Repertorio Regionale dei profili professionali potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni al sopravvenire di condizioni che lo richiedono;

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative www.regione.sicilia.it/lavoro nonché pubblicato integralmente, sul sito www.apprendistatoregionesicilia.it per la notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1991, e successive modifiche e integrazioni.



IL DIRIGENTE GENERALE

(Avv. Anna Rosa Corsello)

Acc. n° 4

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il/la (soggetto promotore) con sede in
in, codice fiscale d'ora in poi denominato
"soggetto promotore", rappresentato/a dal
Sig.
nato a il

E

(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in
codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal
Sig., nato a il

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore).

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo il Sig.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei profili, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

.....,(data).....

(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante).....

(su carta intestata del soggetto promotore)

(CARTA INTESTATA DELL'ENTE PROMOTORE)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Rif. Convenzione n° _____ stipulata in data _____)

Nome del tirocinante _____ Nato a _____ Il _____
Residente in _____ Via _____ N _____ Tel. _____
Codice Fiscale _____

Attuale condizione (barrare la casella corrispondente alle tipologie indicate sotto):

- Soggetti in attività scolastica/universitaria;
- Frequentante corso post-laurea/post diploma;
- Inoccupato;
- Disoccupati/in mobilità
- Soggetti svantaggiati

Barrare la casella se soggetto portatore di handicap ■

Azienda ospitante _____

n. dipendenti _____ n. tirocini in corso _____

Settore di attività _____

Sede del tirocinio (stabilimento – reparto – ufficio) _____

Telefono della sede del tirocinio _____

Orario di accesso ai locali aziendali :Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

Ore settimanali previste _____

Tempi di accesso ai locali aziendali (indicare i giorni) Dal _____ Al _____

Periodo di tirocinio N° mesi _____ Dal _____ Al _____

Tutor indicato dall'Ente promotore _____

Tutor aziendale _____ **Qualifica** _____

Responsabile Servizio di prevenzione e protezione _____

Medico Competente (*) _____

Polizze assicurative:

Infortuni sul Lavoro INAIL posizione n° _____ / _____

Responsabilità civile polizza n° _____ compagnia _____

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

a) **Competenze da sviluppare:**

Tecnico professionali:

Trasversali:

Di base:

b) attività:

c) Esperienze formative collaterali:

d) Modalità di valutazione iniziale, in itinere e finale:

e) modalità della tutorship interna ed esterna:

Importo Indennità mensile: euro _____

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme di igiene e sicurezza.

Consenso al trattamento dei dati personali del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione alla Legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

- Barrare in caso di assenso.....

_____ , _____

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____

Firma tutor indicato dal Soggetto Promotore _____

Firma tutor aziendale _____

Firma e timbro dell'azienda

Firma del Soggetto Promotore

(*) Se azienda soggetta a sorveglianza sanitaria

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 15638
del 4.04.13
Tit./Cl. II/3
- Repertorio n. 85/2013



Acc. n. 5

Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 22.3.2013 (ore 16,30)

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, Presidente, (fino alle ore 19,35); il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale, ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco e prodotti per la salute (fino alle ore 19,50); Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA) (fino alle ore 20,00); Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra; Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali (fino alle ore 18,50); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Pietro Navarra (Area 13) (fino alle ore 18,50), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Maria Luisa Calabrò (Area 03), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11) (fino alle ore 19,20), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14) (fino alle ore 19,50); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sig. Mario Recupero (fino alle ore 19,35) e Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti; il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; il Sig. Angelo Alessandrino, rappresentante del personale tecnico-amministrativo; il Dott. Filadelfio Mancuso, rappresentante dei ricercatori a tempo determinato.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico, la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

In assenza del Rettore, presiede il Pro Rettore Vicario, Prof.ssa De Pasquale.

XV- CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER TIROCINI NON CURRICULARI: RECEPIMENTO MODIFICHE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.287/2012.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Settore Job Placement	Dott.ssa Vadalà
Struttura interessata esecuzione	Settore Job Placement	Dott.ssa Vadalà
Altre strutture interessate		

Il Pro Rettore Vicario ricorda che nel 2011 l'Ateneo ha approvato lo schema di Convenzione di Tirocinio formativo e di orientamento, modificato a seguito delle novità normative introdotte in materia dal decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito, con modificazioni, nella legge n.148 del 2011).

Gli aspetti essenziali, oggetto dell'art.11 del decreto, riguardavano la durata complessiva dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, non superiore a sei mesi, e l'accesso dei neo-laureati al tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Successivamente, con sentenza 287/2012 del dicembre 2012, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità del succitato art.11, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In gennaio 2013 si pronuncia, infine, in materia anche la Conferenza Stato Regioni con un accordo recante "Linee – guida in materia di tirocini" in cui le parti convengono "che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo".

In considerazione di quanto premesso e nelle more della definizione della normativa regionale prevista entro luglio p.v., la struttura di Placement del C.A.R.E.C.I., incaricata di curare le procedure di convenzionamento e di attivazione di tirocini non curriculari, applica le disposizioni previste dalla circolare della Regione Siciliana n.22/2002.

In particolare, si fa riferimento al possesso del requisito del conseguimento della laurea da non oltre 18 mesi, previsto per i laureati che vogliano intraprendere un tirocinio.

Pertanto, al fine di adottare uno schema di convenzione coerente con le disposizioni attualmente in vigore assicurando così lo svolgimento delle procedure a fronte delle richieste espresse dall'utenza (enti/ aziende e laureati/allievi di master), si propone l'approvazione dello schema di convenzione allegato, con evidenziate le modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL SENATO ACCADEMICO


UDITA la comunicazione;



VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito, con modificazioni, nella legge n.148 del 2011);
VISTE le delibere degli Organi Collegiali, del 09.12.2011;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 del dicembre 2012;
VISTO lo schema di convenzione allegato;
all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di convenzione proposto, nelle more dell'emanazione delle successive disposizioni regionali in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, wavy loops and a vertical line on the left side.

Allegato schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento.

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 18960 Rep. n. ...96..
del 29-3 /2013.....
Tit/Cl. II/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 23.03.2013 (ore 9,45)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello (fino alle ore 12,15) Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 12,30), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria (fino alle ore 11,10); i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli (fino alle ore 12,35), rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia.

Assenti il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

E' presente il Dott. Domenico Santamura (fino alle ore 12,30), componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

In assenza del Magnifico Rettore, presiede la seduta il Pro Rettore vicario, Prof.ssa Rita De Pasquale.

XXIII - AUTORIZZAZIONE ADEGUAMENTO CONVENZIONE DI TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER TIROCINI NON
CURRICULARI - RECEPIMENTO MODIFICHE SENTENZA
N. 287/2012

	Struttura / RPA				Visto
Struttura proponente	CARECI - Settore Job Placement				Dott.ssa Vadalà
Struttura interessata esecuzione	CARECI - Settore Job Placement				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Pro Rettore vicario, Prof.ssa De Pasquale, ricorda che, nell'anno 2011, l'Ateneo aveva approvato lo schema di "Convenzione di Tirocinio formativo e di orientamento" modificato a seguito delle novità normative introdotte in materia dal decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito, con modificazioni, nella legge n.148 del 2011). Gli aspetti essenziali, oggetto dell'art.11 del decreto, riguardavano la durata complessiva dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, non superiore a sei mesi, e l'accesso dei neo-laureati al tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Successivamente - prosegue la Prof.ssa De Pasquale - con sentenza n. 287 del dicembre 2012, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità del succitato art.11 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Nel mese di gennaio 2013 si pronuncia, infine, in materia, anche la Conferenza Stato Regioni con un accordo recante "Linee - guida in materia di tirocini", in cui le parti convengono "che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo".

In considerazione di quanto premesso e nelle more della definizione della normativa regionale prevista entro luglio

p.v., la struttura di Placement del C.A.R.E.C.I., incaricata di curare le procedure di convenzionamento e di attivazione di tirocini non curricolari, applica le disposizioni previste dalla circolare della Regione Siciliana n.22/2002. In particolare, si fa riferimento al possesso del requisito del conseguimento della laurea da non oltre 18 mesi, previsto per i laureati che vogliono intraprendere un tirocinio.

Pertanto, al fine di adottare uno schema di convenzione coerente con le disposizioni attualmente in vigore assicurando così lo svolgimento delle procedure a fronte delle richieste espresse dall'utenza (enti/aziende e laureati/allievi di master), si propone l'approvazione dello schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la comunicazione del Pro Rettore vicario;


Visto quanto deliberato dagli Organi Collegiali nella seduta del 09.12.2011;

Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 22.3.2013;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare lo schema di "Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento per tirocini non curricolari" proposto, nelle more dell'emanazione delle successive disposizioni regionali in materia.



ALL. 01



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA		
PROT. N.	53524	
DEL	22 / 10	/ 2013
TIT. AC.	✓ / 16	- PARTENZA
CONVENZIONI N.	163 / 2013	

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO (AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - di seguito denominato "soggetto promotore",
con sede in **Messina - Piazza Pugliatti, 1 - CAP 98100**
codice fiscale **80004070837**

rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal
Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di
firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

Innovazione digitale srl - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale
in **Milano, Via Cefalonia, 14 - CAP 20156**
codice fiscale **IT 04060190966**

rappresentato dal sig. **Andrea Buratti**
nato a **Milano il 12 Maggio 1975**

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari" e "Tirocini extracurriculari";
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- attuati:
 - per i tirocini extracurricolari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali;
 - per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
 - per i tirocini riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati, sulla base delle disposizioni delle specifiche normative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. *innovazionedigitale srl*, su proposta di Università degli studi di Messina, si impegna ad accogliere soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l'opzione od entrambe):
 - la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di

riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.

b) *indicare l'opzione:*

- è prevista a favore del tirocinante un'indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale, di cui si fa carico [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico del costo];
- non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Università degli studi di Messina.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dall'Università degli studi di Messina.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
Indicare:
 - formazione generale: erogazione a carico di *soggetto promotore*
 - formazione specifica: erogazione a carico di *soggetto promotore*
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7

COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

1. Il soggetto promotore si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la convenzione e ogni

Progetto formativo individuale ad essa collegato, secondo le modalità definite con apposito atto dirigenziale;

2. Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo dei tirocini;
3. Le parti concordano che:
 - ✓ Il soggetto ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
 - Il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

ARTICOLO 8


DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:
 - Convenzione singola** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
 - Convenzione settoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al *[inserire data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio riferito *[inserire area professionale/profilo/ ambito/altro per cui i tirocini sono sottoscrivibili all'interno della convenzione]* che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
 - Convenzione territoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al *[inserire data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° *[inserire numero massimo di tirocini sottoscrivibili all'interno della convenzione]* che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i dandone comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni dalla scadenza naturale e avrà effetto dal quindicesimo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

Messina, 07 OTT, 2013


Università degli studi di Messina

Prof. Pietro Navarra



innovazionedigitale srl


Andrea Burattini



In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:

Per presa visione:

Ing. Giuseppe Macedonio



Responsabile del procedimento: d.ssa *Domenica M. Fotia*





AC 02

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53519
DEL	22 / 10 / 2013
TIT. CL.	✓ 1 B - PARTENZA
CONVENZIONI N.	162 / 2013

Università degli Studi di Messina

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

CASELLI MOTORS SRL con sede legale in **VIA ORSO CORBINO, ZIR - MESSINA**, codice fiscale **02736300837** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig. GIOVANNI CASELLI., nato a MESSINA il 02/09/1969.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la CASELLI MOTORS SRL si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.2..... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Università degli Studi di Messina

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo il Sig MARIA MUSCOLO

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene

profili, contenente :

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura ill/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso

l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Messina , 27 settembre 2013

(firma per il soggetto promotore).....

8 OTT. 2013

(firma per il soggetto ospitante).....

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica M. Fotia

Do

clt

Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762

Allo 03



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53512
DEL	22 / 10 / 2013
TIT. CL.	✓ 16 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	161 / 2013

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'**Università degli studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o dal Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17.05.1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n.1599/2013

E

Gestfin Consulting srl con sede legale in Messina Via Ghibellina n.64, codice fiscale 01987290838 d'ora in poi denominato "soggetto Ospitante" rappresentato dal Sig. Giuseppe Visalli, nato a Rometta (pr. Messina) il 5/7/1959

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la Gestfin Consulting s.r.l. si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli studi di Messina.

Piazza S.Pugliatti, 1
98121 MESSINA
Tel. 090/6768266
Telefax 090/6781691

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo la dott.ssa Maria Muscolo.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei profili, contenente :
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5


1. Il soggetto promotore/ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto

ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.


2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Messina , 12.7. SET. 2013

Prof. Pietro Navarra – Università degli Studi di Messina 

(firma per il soggetto ospitante).....


GESTIM CONSULTING S.p.A.
L'Amministrazione Unica

R.p.a.: *d.ssa*  *Domenica Maria Reina*

Piazza S.Pugliatti, 1
98121 MESSINA
Tel. 090/6768266
Telefax 090/6781691







AE ou



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53508
DEL	22 / 10 / 2013
TITOL	✓ 16 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	160 / 2013

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'**Università degli studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o dal Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17.05.1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n.1599/2013

E

GF GROUP s.r.l. con sede legale in Messina Via Cesare Battisti n.84/86, codice fiscale 02751730835 d'ora in poi denominato "soggetto Ospitante" rappresentato dalla Sig.ra Di Pietro Rosalia, nata a Messina il 9/1/1977

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la GF GROUP s.r.l. si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli studi di Messina.

Piazza S.Pugliatti,1
98121 MESSINA
Tel. 090/6768266
Telefax 090/6781691

GF GROUP S.r.l.
Amministratore Unico
[Handwritten signature]

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo la dott.ssa Maria Muscolo.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei profili, contenente :
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto

ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

27 SET. 2013

Messina,

Prof. Pietro Navarra – Università degli Studi di Messina

(firma per il soggetto ospitante).....

OF GROUP S.r.l.
Amministratore Unico

R.p.a.: d.ssa *Domenica Maria Fotta*

Piazza S.Pugliatti,1
98121 MESSINA
Tel. 090/6768266
Telefax 090/6781691

DF
1

Acc. 05



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53506
DEL	22 / 10 / 2013
TIT./CL.	✓ 16 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	159 / 2013

Università degli Studi di Messina

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

L'Università degli Studi di Messina, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l'Impiego	<input type="checkbox"/>
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268	<input type="checkbox"/>
d) agenzie regionali per il lavoro	<input type="checkbox"/>
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici	<input checked="" type="checkbox"/>
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	<input type="checkbox"/>
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008	<input type="checkbox"/>
h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lettera i), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>

Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762
www.unime.it

k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo	<input type="checkbox"/>
n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house	<input type="checkbox"/>

con sede nel Comune di Messina in Piazza Pugliatti n. 1 (Provincia di ME) CF 80004070837, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013 ivi domiciliato per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) impresa	<input checked="" type="checkbox"/>
b) ente pubblico	<input type="checkbox"/>
c) fondazione	<input type="checkbox"/>
d) associazione	<input type="checkbox"/>
e) studio professionale	<input type="checkbox"/>

denominato (indicare la ragione sociale) _HAUPT PHARMA LATINA S.R.L. con sede nel Comune di B.GO S. MICHELE LATINA in S.S. 156 KM 47.600 (LT) CF/P.IVA 06385830960, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da GIOVANNA BELTRAMI nato/a a LATINA il 19/05/1966 in qualità di HUMAN RESOURCES MANAGER E PROCURATORE SPECIALE ivi domiciliato per la carica

Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762
www.unime.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (*specificare se operativa o legale*) sita in B.GO S. MICHELE LATINA via S.S. 156 KM 47,600 un tirocinio per il/i seguente/i profilo/i professionale/i di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'**Università degli Studi di Messina** in qualità di soggetto promotore

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari a € 600,00 mensili.
2. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 6 – Comunicazioni

*Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel. 090 6768272 - Telefax 090 717762
www.unime.it*

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 7 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha durata di **3 anni** a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

*Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel. 090 6768272 - Telefax 090 717762
www.umme.it*

Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'Al. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo Romina data 12.5 SET. 2013

12.5 SET. 2013

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

_____ HUMAN RESOURCES MANAGER E PROCURATORE SPECIALE del soggetto ospitante

Giovanna Beltrami
Human Resources Manager
Haupt Pharma Latina s.r.l. a Socio Unico
soggetta a direzione e coordinamento di
Haupt Pharma AG (Germania)

R.p.A.: D.ssa Domenica Maria Fotta

Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762
www.unime.it

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Acc. 06



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53502
DEL	22 / 10 / 2013
TIT. CL.	✓ 16 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	158 / 2013

Università degli Studi di Messina

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

L'Università degli Studi di Messina, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l'Impiego	<input type="checkbox"/>
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268	<input type="checkbox"/>
d) agenzie regionali per il lavoro	<input type="checkbox"/>
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici	<input checked="" type="checkbox"/>
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	<input type="checkbox"/>
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008	<input type="checkbox"/>
h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lettera i), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>

k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo	<input type="checkbox"/>
n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house	<input type="checkbox"/>

con sede nel Comune di Messina in Piazza Pugliatti n. 1 (Provincia di ME) CF 80004070837, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013 ivi domiciliato per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) impresa	<input checked="" type="checkbox"/>
b) ente pubblico	<input type="checkbox"/>
c) fondazione	<input type="checkbox"/>
d) associazione	<input type="checkbox"/>
e) studio professionale	<input type="checkbox"/>

denominato (indicare la ragione sociale) CFS Consulting Srl con sede nel Comune di Roma in via Francesco Gentile n. 135 (Provincia di Roma) CF/P.IVA 09866921001, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da Angelo Rannisi nato a Catania il 25/08/1954 in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

*Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762*

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede *legale* sita in Roma via Francesco Gentile n. 135 un tirocinio per il seguente profilo professionale Consultant SAP Financials di cui al progetto formativo allegato al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di Università degli Studi di Messina in qualità di Soggetto Promotore

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari a € 500 mensili.
2. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.

Articolo 7 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha durata di 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovata nelle sue parti per ogni anno accademico, fatta salva la volontà di rescindere la stessa da ambo le parti, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima dalla scadenza naturale.

Articolo 9 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerge il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui

ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo Torino data 18 settembre 2013

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____

18.9 SET. 2013


CFS Consulting Srl

Via Francesco Gentile, 135
00173 ROMA
P. IVA 09866921001

R.p.A.: D.ssa  Maria Potia





Acc. 07



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA		
PROT. N.	53495	
DEL	22 / 10 / 2013	
TIT./CL.	✓ / 6	- PARTENZA
CONVENZIONI N.	157	1 2013

Università degli Studi di Messina

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

FORMULA TRE SRL con sede legale in **VIA ORETO, ZIR - MESSINA**, codice fiscale **02976580833** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig. GIACOMO CASELLI.. , nato a MESSINA il 31/10/1970.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la FORMULA 3 SPA si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.2..... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Università' degli Studi di Messina

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo il Sig MATILDE RUGGERI

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene

predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei

profili, contenente :

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in

azienda

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso

l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Messina, 18/09/2013.....

(firma per il soggetto promotore).....

Prof. Emanuele Scribano

(firma per il soggetto ospitante).....

123 SET. 2013

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica M. Fotia

Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762

Acc. 08



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	53494
DEL	22 / 10 / 2013
TIT. CL.	V / 6 - PARTENZA
CONVENZIONI N.	156 / 2013

Università degli Studi di Messina

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

FORMULA 3 SPA con sede legale in **VIA ORSO CORBINO, ZIR - MESSINA**, codice fiscale **00474480837** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig. GIACOMO CASELLI.. , nato a MESSINA il 31/10/1970.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della Direttiva sopracitata la FORMULA 3 SPA si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.2..... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Università degli Studi di Messina

Art. 2

L'Ente Promotore designa nella qualità di tutor didattico-organizzativo il Sig MATILDE RUGGERI

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene

*Piazza Pugliatti, 98100 Messina
Tel.090 6768272 - Telefax 090 717762*

predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al Repertorio regionale dei profili, contenente :

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto promotore/ospitante assicura ill/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso

l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire al Centro per l'Impiego (C.P.I.) territorialmente competente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Messina , 18/09/2013.....

2.3 SET. 2013

(firma per il soggetto promotore).....

Prof. Emanuele Scribano

(firma per il soggetto ospitante).....

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Domenica M. Fotia